



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Cavaliere Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04**  
**DEL 04 AGOSTO 2015**

**GIUSTIZIA SPORTIVA**

**DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 04 agosto 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento 640/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Linguaglossa (matr. 931508)

Sig. Indelicato Mariano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1229 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 360,00 alla A.S.D. Linguaglossa (matr. 931508);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Indelicato Mariano;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bonaccorsi Alessandro, Bonaventura Alfio, Cerra Luca Rosario, Di Fazio Stefano, Fucile Giuseppe, Guzzetta Giorgio, Stagnitta Egidio, Bonaventura Carmelo, (tesserati A.S.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti);

Galati Capraro Antonio, Marino Gammazza Alessio, (tesserati A.S.D. New Randazzo e A.S.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti);

Milazzo Nico (tesserato A.S.D. randazzo e A.S.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti);

Lo Giudice Michelangelo (tesserato A.S.D. Piedimonte Etneo e A.S.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 641/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Akron Savoca (matr. 936786)

Sig. Impellizzeri Onofrio Alberto (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1230 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 alla A.S.D. Akron Savoca (matr. 936786);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Impellizzeri Onofrio Alberto;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

D'Amico Riccardo, Nitopi Daniele, Perrone Sebastiano, (A.S.D. Akron Savoca all'epoca dei fatti);

Finocchio Andrea, (A.S.D. Limina e A.S.D. Akron Savoca all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 642/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Busetto Calcio 1975 (matr. 63629)

Sig. Drago Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1231 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 570,00 alla A.S.D. Busetto Calcio 1975 (matr. 63629);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Drago Francesco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Amodeo Matteo, Anselmo Gianfranco, Gervasi fabio, La Luce Giacomo, Ponzo Felice, Sanacore Antonio, Badalucco Andrea, Criscenti Rosario Roberto, Guarano Antonino, Milazzo Francesco, Minaudo Francesco Alessio, Poliso Vito, Poma Giovanni, Amico Mario, (A.S.D. Busetto Calcio 1975 all'epoca dei fatti);

Costantino Fabio, Fascella Vincenzo, Gruppuso Angelo, Messina Luca, Messina Massimo, (A.S.D. Pol. Alqamah F.C. e A.S.D. Busetto Calcio 1975 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 643/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Partanna (matr. 203221)

Sig. Drago Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1232 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 alla A.S.D. Città di Partanna (matr. 203221);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Drago Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Clemenza Francesco, Zid Nizar, Reccardo Francesco, (A.S.D. Città di Partanna all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 644/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Clarentina F.C. (matr. 938589 – cessata attività dal 01/10/2014)

Sig. Calì Emanuele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1233 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Clarentina F.C. (matr. 938589) ha cessato le attività dal 01/10/2014), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calì Emanuele;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Lo Giudice Giovanni, Lo Giudice Salvatore, (A.S.D. Clarentina F.C. all'epoca dei fatti);

Puglisi Giuseppe (A.S.D. Piano tavola e A.S.D. Clarentina F.C. all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 645/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Fortitudo Camaro (matr. 939129 – cessata attività dal 28/10/2014)

Sig. Bengala Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1234 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.000,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Fortitudo Camaro (matr. 939129) ha cessato le attività dal 28/10/2014), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bengala Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Calderone Giuseppe, De Leo Maurizio, Villa Danilo, Migliardo Luigi, (A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti);

Amato Antonino(A.S.D. F24 Ghibellina e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti);

Billé Giuseppe (Pol. D. S.Alessio e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti);

Cutispoto Ivan, Frisone Rocco, Zumbo Vito, (A.S.D. SC Sicilia e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti);

Valeriano Antonio (CS Messina SUD ASD e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento 646/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Gioventù Furcese (matr. 938442 – cessata attività dal 21/10/2014)

Sig. Cacciola Antonino Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1234 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.100,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sedici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Gioventù Furcese (matr. 938442) ha cessato le attività dal 21/10/2014), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cacciola Antonino Carmelo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Pesce Alessandro, Randisi Nicolò, (A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti);

Andronaco Salvatore, Burgio Antonio, Burgio Rocco, Caminiti Marco, Crimi Domenico Antonio, Di Blasi Loris, Egitto Giuseppe, Giliberto Salvatore, Interdonato Giovanni, Maimone Sergio, Moschella Vitaliano, Muzio Francesco, Pino Salvatore, (A.S.D. Mandanici e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti);

Andolfo Simone, Mento Fabio, (A.S.D. Alì Terme Calcio e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti);

Crisafulli Concetto, (A.S.D. Casalvecchio e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti);

Trimarchi Davide (A.S.D. Antillo Val Dagro e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento 647/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Paolini Marsala (matr. 931498)

Sig. Anastasi Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1236 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 270,00 alla A.S.D. Paolini Marsala (matr. 931498);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Anastasi Pietro;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Chirco Giovanni, Fiorino Fabio, Giordano Biagio, (A.S.D. Paolini Marsala all'epoca dei fatti);

Catalano Marco, Consentino Francesco, Garziano Vincenzo, Panitteri Umberto, (A.S.D. Città di Petrosino e A.S.D. Paolini Marsala all'epoca dei fatti);

Genovese Danilo, Crimi benito, (A.S.D. Città di Marsala e A.S.D. Paolini Marsala all'epoca dei fatti);

Saladino Vito, (Pol. Lib. Marsala e A.S.D. Paolini Marsala all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento 648/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting RCB (matr. 740307)

Sig. Culicchia Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1237 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 390,00 alla A.S.D. Sporting RCB (matr. 740307);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Culicchia Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Adragna Alberto, Genna Alessandro, Rallo Giovanni, Signorino Salvatore, Vultaggio Vito, Augugliaro Vito, Bonanno Sebastiano, Mancuso Antonino, Saladino Massimo, Virgilio Giuseppe, Grimaldi Alessandro, (A.S.D. Sporting RCB all'epoca dei fatti);

Adragna Riccardo, (A.S.D. Juvenilia e A.S.D. Sporting RCB all'epoca dei fatti);

Bonanno Antonino, (A.S.D. Cinque Torri Trapani e A.S.D. Sporting RCB all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 649/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Tonnarella Beach (matr. 933891 – cessata attività dal 28/10/2014)

Sig. Di Natale Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1238 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la Pol. D. Tonnarella Beach (matr. 933891) ha cessato le attività dal 28/10/2014), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Natale Antonino;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bellassai Luigi, Catalfamo Antonio Vincenzo, Coppolino Andrea, Di Lao Agatino, Faliti Emanuele, Genovese Anthony, Gitto Stefano, La Macchia Joseph Nicolas, Pirri Sergio, Privitera Giuseppe, (Pol. D. Tonnarella Beach all'epoca dei fatti);

Antonuccio Giuseppe, Chiofalo Antonino, Di Natale Francesco, Ferrara Marco, La Macchia Giuseppe, Lombardo Tommaso, (A.C.R.D. Cinquesei Vigliatore e Pol. D. Tonnarella Beach all'epoca dei fatti);

Calabrese Antonino, (A.S.D. Real Meri e Pol. D. Tonnarella Beach all'epoca dei fatti);

Santangelo Nunzio (A.S.D. Furnari Portorosa e Pol. D. Tonnarella Beach all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04 agosto 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**